

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
GIANLUCA RUSSO - SALVATORE MUSSUMECI
 Roma: Piazza Martiri di Belfiore, 2
 Fiumicino: Via della Torre Clementina, 62

Reg. a Roma
 il 22 09 / 2009
 N. 2740/IT

Repertorio n. 18.222 - Raccolta n. 3.626.-

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"STUDIO MARTELLI & PARTNERS CHARITY ONLUS"

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di settembre,

in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2.

- 21 settembre 2009 -

Avanti me Avv. Gianluca RUSSO, Notaio in Fiumicino, iscritto
 al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
 Civitavecchia,

Sono presenti i Signori:

- **TRIPODI Anna Maria**, nata a Palmi (RC) il 27 maggio 1974,
 residente in Roma, Via dell'Acqua Traversa n. 185; Codice
 Fiscale TRP NMR 74E67 G288R;

- **MARTELLI Giovanni Battista**, nato a Roma il 14 aprile 1973,
 residente in Roma, Via dell'Acqua Traversa n. 185; Codice
 Fiscale MRT GNN 73D14 H501P.

I Componenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità
 personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto
 segue:

Art. 1

E' costituita tra i Componenti Signori TRIPODI Anna Maria e
 MARTELLI Giovanni Battista un'associazione avente le
 caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
 sociale (ONLUS) denominata:



"STUDIO MARTELLI & PARTNERS CHARITY ONLUS".

Art. 2

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Viale delle
Milizie n. 4.

Art. 4

L'oggetto ed ogni altro requisito dell'Associazione, nonché
le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento
di essa, sono previsti e contenuti nello statuto che,
sottoscritto a norma di legge dai Componenti e da me Notaio
si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde
costituire dell'atto stesso parte integrante e sostanziale.

I principi ispiratori dell'associazione sono l'assenza di
fini di lucro e l'attività di volontariato prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito da parte di tutti gli
associati, senza scopo di guadagno anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà. La struttura
organizzativa è democratica, le cariche associative sono
elettive e gratuite; gratuite sono anche le prestazioni
fornite dagli aderenti.

Art. 5

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà
il 31 dicembre 2009.

Art. 6

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da due membri.

I Componenti Signori MARTELLI Giovanni Battista e TRIPODI
Anna Maria assumono la qualifica di Soci Fondatori
dell'Associazione.

I Componenti, all'unanimità, eleggono i componenti del
Consiglio Direttivo, che durerà in carica tre anni, composto
dai Signori:

- MARTELLI Giovanni Battista, Presidente;

- TRIPODI Anna Maria, Vice Presidente;

entrambi come sopra costituiti, i quali dichiarano di
accettare la carica loro conferita.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente
atto e dall'allegato statuto, si applicano le disposizioni
del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

Art. 9

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico
dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8,
Legge 266/91 e precisamente l'esenzione dall'imposta di
registro e di bollo del presente atto costitutivo ed allegato
statuto, trattandosi di organizzazione di volontariato
costituita esclusivamente per fini di solidarietà.

I Componenti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato in fine dai Componenti e da me Notaio alle ore 13,15 (tredici e minuti quindici), previa lettura da me datane ai Componenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di un foglio in parte dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio nelle prime tre intere pagine ed in righe ventuno della quarta.

F.to: Anna Maria Tripodi

F.to: Giovanni Battista Martelli

F.to: Gianluca Russo notaio

STATUTO dell'Associazione

STUDIO MARTELLI & PARTNERS CHARITY ONLUS

Allegato "A" al
n. 18222 di rep.
e n. 3626 di racc.

Art. 1 Denominazione

È costituita una associazione denominata "Studio Martelli & Partners Charity ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede Legale nel Comune di Roma, in Viale delle Milizie, 4.

Art 3 Durata


La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 4 Scopo

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è, infatti, lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza;
- 3) istruzione;
- 4) formazione;



5) tutela dei diritti civili.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria anche domiciliare, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare benefici esclusivamente a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché delle attività accessorie per natura a quelle istituzionali.

L'azione dell'Associazione, in via puramente indicativa, può concretizzarsi attraverso:

a) la creazione, la promozione e la gestione, per conto proprio o di terzi, di strutture ed attività di ricovero e cura, di strutture ed attività ambulatoriali di assistenza sanitaria, di strutture ed attività di carattere socio-sanitario, sia diurne che residenziali, anche in forma di casa famiglia, di strutture per l'assistenza domiciliare a persone svantaggiate;

b) la realizzazione e la gestione, per conto proprio o di terzi, di attività terapeutiche, riabilitative ed educative;

c) la partecipazione, l'organizzazione e la gestione di

partenariati con enti pubblici e privati, fondazioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti finalizzati alla ricerca scientifica per lo sviluppo della diagnosi e della cura delle malformazioni e patologie dell'udito e del linguaggio;


d) la promozione di rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione ed accreditamento con enti pubblici e privati, associazioni e/o strutture di servizi, anche di natura internazionale, ai fini della realizzazione e gestione di attività ed iniziative direttamente riconducibili alle finalità dell'Associazione;

e) la promozione e la gestione diretta di attività destinate alla tutela della salute e della dignità del lavoratore in ambiente di lavoro, alla salvaguardia delle pari opportunità senza distinzione di sesso, razza o religione, al rispetto dei legittimi diritti della classe lavoratrice;

f) la promozione e la gestione di attività volte alla tutela ed alla valorizzazione dei diritti civili, e dei diritti dei diversamente abili;

g) l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali;

h) la creazione e la gestione, per conto proprio o di terzi, di servizi di istruzione scolastica a qualsiasi livello, di corsi di formazione e di qualificazione professionale, nonché di seminari di specializzazione, di aggiornamento e di ricerca;



i) la gestione di attività rivolte alla promozione dei servizi trasparenti di consulenza bancaria, delle migliori condizioni di accesso al mutuo agevolato per l'acquisto di una abitazione, delle migliori condizioni di particolare favore per l'apertura dei conti correnti bancari, dei servizi di consulenza assicurativa e previdenziale, dei servizi per monitorare e migliorare il rapporto tra le banche e la clientela;

i) l'organizzazione di convegni, di stages, di interscambi culturali e di formazione/aggiornamento professionale con organizzazioni governative e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale;

j) l'istituzione di borse di studio e/o scuole di specializzazione;

l) la creazione e la gestione di attività ricreative, sociali, sportive, culturali e più in generale di attività di qualsiasi tipo, sia in gestione diretta che indiretta, tendenti al conseguimento degli scopi statutari.

m) l'acquisto e/o contribuzione nell'acquisto di apparecchiature bio - medicali in favore di soggetti in situazioni di particolare svantaggio o in favore di case di cura o enti ospedalieri

n) l'acquisto e/o contribuzione nell'acquisto di strutture o apparecchiature in favore di popolazioni particolarmente svantaggiate e/o in favore dei terremotati in Abruzzo.

Art. 5 Entrate dell'Associazione


Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote di ammissione, dalle quote associative annuali e dai contributi straordinari dei soci, dai contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche e private per lo svolgimento delle attività istituzionali, anche in regime di convenzione od accreditamento, dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altre persone, fisiche o giuridiche, in suo favore, di iniziative di raccolta fondi occasionali e di attività connesse a quelle istituzionali.

Art 6 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- 2) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- 4) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Il patrimonio è disponibile per il sostentamento di tutte le spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quei cespiti che, per



espressa volontà del donante o testatore, non debbano essere alienati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 Soci

1. L'Associazione è costituita da soci:

a) **fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione ed hanno affrontato il finanziamento per la costituzione stessa;

b) **ordinari:** gli enti e le persone fisiche, italiani o stranieri, ammessi con tale qualifica dal Comitato Direttivo;

c) **sostenitori:** gli enti e le persone fisiche che ne facciano richiesta e che versino annualmente, oltre alla quota associativa ordinaria, un contributo straordinario;

d) **onorari:** gli enti e le persone fisiche che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso particolari servizi

all'Associazione.

2. Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i soci maggiorenni, capaci ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione nonché alle Assemblee indette con facoltà di parola e diritto di voto qualunque sia l'argomento da trattare.


3. I soci hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali. E' obbligo primario di ogni socio provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e modi fissati dal Comitato Direttivo. L'esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato all'avvenuto pagamento della quota associativa.

4. Le quote di ammissione ed associative, così come gli eventuali contributi straordinari, sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono, pertanto, acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 Acquisizione della qualifica di socio

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi e le finalità.

2. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato



Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

3. Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione, è inteso che l'aspirante socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto ed i Regolamenti interni nonché le loro modificazioni regolarmente approvate.

4. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 9 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per causa di:

A) **morte:** la qualifica di socio è intrasmissibile. Agli eredi, od altri aventi causa, non si trasmette alcuno dei diritti spettanti al socio deceduto; altresì non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione, né sulle quote e contributi versati;

B) **recesso:** chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceveva la notifica della volontà di recesso. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso, neanche della quota associativa e del contributo straordinario dell'anno nel corso del quale avviene il

recesso stesso. Altresi, non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il diniego di pagamento della quota associativa da parte di un socio od il mancato versamento della stessa sessanta giorni dalla scadenza fissata dal Comitato Direttivo, viene equiparato alla notifica della volontà di recesso e produttivo degli stessi effetti. La scadenza del pagamento delle quote sociali s'intende correttamente comunicata mediante affissione nella bacheca sita presso la Sede Legale dell'Associazione;

C) **esclusione:** può essere escluso il socio che:


1 in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;

2 non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti interni oppure le deliberazioni regolarmente approvate dagli organi sociali;

3 senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

4 nell'esecuzione di incarichi o di mandati conferiti dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea dei soci commetta atti valutabili quali notevole inadempimento;

5 venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati infamanti;



6 senza giustificato motivo non intervenga per più di tre volte consecutive alle Assemblee dei soci, regolarmente convocate;

7 svolga o tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi sociali.

Nei casi 2 e 3 il socio può essere invitato all'adempimento dei suoi obblighi, a mezzo di comunicazione scritta.

Trascorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione senza che il socio abbia adempiuto, si potrà procedere alla sua esclusione secondo il disposto del presente articolo. Il socio è escluso dall'Associazione con delibera del Comitato Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla corretta comunicazione per iscritto del provvedimento di esclusione al socio interessato. Nel provvedimento devono essere indicate le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che il socio non condivida le suddette motivazioni, può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, la pronuncia dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere prontamente convocata e riunita dal Comitato Direttivo entro e non oltre i trenta giorni dalla richiesta del socio. Nelle more di tale pronuncia, il socio è temporaneamente sospeso dalla vita associativa e da qualsiasi altro incarico. Il provvedimento di esclusione e l'invito ad adempiere s'intendono correttamente comunicati in forma scritta se

spediti tramite corrispondenza A/R o, in alternativa, affissi nella bacheca sita presso la Sede Legale dell'Associazione.

2. Il Comitato Direttivo può adottare nei confronti del socio, nei casi ritenuti meno gravi, un provvedimento di censura, da comunicare all'interessato nei modi e nei termini previsti nel comma precedente. L'adozione di due provvedimenti di censura nel corso di un anno configura un notevole inadempimento da parte del socio; pertanto, può essere motivo di esclusione secondo il disposto del presente articolo.


Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- il Presidente
- l'Assemblea dei Soci
- il Vice Presidente
- il Segretario dell'Associazione
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei revisori.

Articolo 11 Presidente

1. L'Assemblea (sia Ordinaria che Straordinaria) e il Comitato Direttivo sono presieduti dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dal socio con la maggiore anzianità in relazione alla sua appartenenza all'Associazione e, in subordine, da quello con la maggiore età.



2. Il Presidente (od, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, è il titolare della firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio. Previa autorizzazione del Comitato Direttivo può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, ad un membro del Comitato Direttivo stesso.

4. E' data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi associativi, dell'opera e della consulenza di esperti estranei al Comitato Direttivo. Detti esperti potranno presenziare, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

5. Il Presidente, in sede di assemblea dei soci, accerta il diritto del socio ad intervenire all'Assemblea e la regolarità delle eventuali deleghe. Apre e chiude le sedute moderando il dibattito fra i soci, togliendo e dando la parola. Assicura il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, dell'elenco degli argomenti da trattare e vigila sul buon andamento della seduta.

Articolo 12 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresentativo della volontà dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Il diritto di intervenire all'Assemblea spetta a tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.


Il socio che si trova nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio - esclusi i componenti del Comitato Direttivo - con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Il socio delegato non può rappresentare più del 10% della totalità dei soci facenti parte dell'associazione e, prima dell'inizio dell'Assemblea, deve consegnare al Presidente le deleghe in suo possesso.

A ciascun aderente maggiore di età spetta un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo associativo.

L'Assemblea può essere Ordinaria e/o Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora



e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso si intende adeguatamente pubblicizzato mediante affissione nella bacheca sita presso la Sede Legale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e potrà essere comunicato mediante lettera, telefax, e-mail, sms od altri mezzi parimenti idonei compresa la consegna diretta. Il predetto avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi entro i dieci giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea deve essere comunque convocata ogni anno entro il trenta giugno per l'approvazione del programma di attività, del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto. In tal caso, la convocazione dovrà aver luogo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo;

b) la determinazione del numero, nei limiti statutarî, la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Direttivo e, all'interno di quest'ultimo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

d) l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;

e) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione dei beni immobili;

f) l'approvazione del programma delle attività e dei Regolamenti interni proposti dal Comitato Direttivo;

g) la delibera su altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione e sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

a) l'approvazione delle modificazioni del presente Statuto;

b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori allo scopo, la determinazione della modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendo quest'ultima computata sulla base del numero dei soci, aventi diritto al voto, presenti e rappresentati in Assemblea al momento della votazione. Le deliberazioni relative alla revoca di cui alla lettera b) sono adottate dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50% + 1) dei soci aventi diritto al voto, presenti e rappresentati in Assemblea al momento della votazione.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono tramite scrutinio palese.

Durante le votazioni spetta al Presidente la nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, i Bilanci annuali e, più in generale, tutti gli atti dell'Associazione, devono rimanere depositati presso la Sede Legale a disposizione di tutti i soci. Di tale deposito ne viene data notizia con appositi avvisi affissi nella bacheca sita presso la Sede Legale.

Copia delle deliberazioni e dei Bilanci annuali dovrà essere consegnata ai soci che ne facciano espressa richiesta.

Articolo 13 Vice Presidente dell'Associazione

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nell'espletamento di tutte le sue funzioni. È nominato dal Presidente a sua discrezione.

Articolo 14 Segretario dell'Associazione

Il Segretario svolge funzioni di assistenza e supporto durante le Assemblee dei soci e le adunanze del Comitato Direttivo, redige i relativi verbali (sottoscrivendoli, insieme al presidente) e li conserva in due appositi libri, aggiorna e conserva il libro dei soci, disbriga la corrispondenza, provvede alle convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo, cura le affissioni nella bacheca sito presso la Sede Legale dell'Associazione e le comunicazioni con tutti i soci. È nominato dal Comitato Direttivo.

Art. 15 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, può, inoltre, delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera racc. a/r. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Composizione

Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di due ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere nel caso in cui non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo eleggerà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Consigliere cessa dalla carica di membro del Comitato

Direttivo per dimissioni. In tal caso il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

Il Consigliere, altresì, cessa dalla carica di membro del Comitato Direttivo per assenza, senza giustificazione motivata, a tre sedute consecutive del Comitato stesso. In tal caso, se non ricorrenti più gravi motivi per una sua esclusione dall'Associazione, il Consigliere viene dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere con deliberazione del Comitato Direttivo.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I membri, in tal modo nominati, restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci che deve provvedere alla reintegrazione del Comitato Direttivo per il restante periodo del mandato.

L'intero Comitato Direttivo cessa dall'ufficio quando, per dimissioni od altre cause, viene meno la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, i membri rimanenti conservano la carica per la sola gestione ordinaria fino a quando l'Assemblea dei soci non abbia provveduto alla ricostituzione del Comitato Direttivo. Allo scopo, ai membri rimanenti corre l'obbligo di convocare l'Assemblea dei soci con urgenza, e comunque non oltre i trenta giorni dalla cessazione della maggioranza.

La carica di membro del Comitato Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Riunioni del Comitato Direttivo

1. La seduta del Comitato Direttivo è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei membri in carica. Al Consigliere che si trova nell'impossibilità di partecipare personalmente alla seduta non è consentito farsi rappresentare da un altro membro tramite delega. Altresì, deve rendere al Presidente adeguata giustificazione per la sua assenza.

2. Il diritto di intervenire al Comitato Direttivo è riferito a tutti i membri in regola col pagamento della quota associativa.

3. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a mezzo del Segretario, ogni qualvolta lo ritiene opportuno. La convocazione può avvenire anche in luogo diverso dalla Sede Legale dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Detto avviso è comunicato mediante affissione nella bacheca sita presso la Sede legale dell'Associazione, oppure tramite comunicazione diretta, anche telefonica, via fax od e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Comitato Direttivo può essere

convocato mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Comitato Direttivo, altresì, viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, sempre a mezzo del Segretario, quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. Decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Comitato Direttivo viene convocato direttamente dai Consiglieri richiedenti.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Al Comitato competono i seguenti poteri che, a mero titolo esemplificativo, di seguito si enunciano:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

b) redigere i Bilanci Consuntivi e Preventivi nonché i piani annuali di lavoro ed i relativi programmi di attività;

c) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

d) deliberare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ad eccezione di quelle alle liti che sono riservate al Presidente;

e) assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone mansioni e retribuzioni;

	f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
	g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di istituire rapporti di credito bancario sotto qualsiasi forma anche attraverso l'apertura di conti correnti;
	h) stilare i regolamenti interni dell'Associazione da proporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
	i) nominare tecnici e professionisti per il raggiungimento degli scopi sociali;
	l) richiedere, anche attraverso consulenti finanziari dal Comitato stesso, contributi pubblici e privati, nazionali, internazionali e della Comunità Europea finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali.
	m) convocare le Assemblee dei soci Ordinarie e Straordinarie;
	n) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci;
	o) promuovere e dare direttive di ogni genere.
	Il Comitato può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'Associazione anche nei rapporti con i terzi.
	Quorum deliberativi
	1. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione indipendentemente dall'argomento in discussione. In caso di parità il voto del

Presidente vale doppio.

2. Le votazioni del Comitato Direttivo avvengono sempre tramite scrutinio palese.

Presidenza del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, il Comitato Direttivo è presieduto dal Consigliere con la maggiore anzianità in relazione alla sua appartenenza all'Associazione e, in subordine, da quello con la maggiore età.

2. Il Presidente, in sede di Comitato Direttivo, accerta il diritto dei suoi membri ad intervenire allo stesso, apre e chiude la seduta moderando il dibattito fra i Consiglieri finanche togliendo e dando la parola. Assicura il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, dell'elenco degli argomenti da trattare ed il buon andamento della seduta.

3. Il Segretario svolge funzioni di assistenza e supporto al Comitato Direttivo e, di ogni seduta, ne redige un verbale che sarà sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. In caso di sua assenza od impedimento il Presidente nominerà, in via transitoria, un Segretario facente funzioni scelto fra i membri del Comitato Direttivo.

Articolo 16 Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere è il responsabile della tenuta:

- dei registri dai quali risulta la gestione contabile

dell'Associazione;

- della cassa sociale.

Il Tesoriere ha il compito di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Il Tesoriere compie, su mandato del Comitato Direttivo, ogni altra operazione di carattere amministrativo.

Il Tesoriere, per l'espletamento dei suoi incarichi, può avvalersi di un Commercialista designato dal Comitato Direttivo.

Art 17 Collegio Dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 18 Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere

impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19 Estinzione dell'Associazione

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F.to: Anna Maria Tripodi

F.to: Giovanni Battista Martelli

F.to: Gianluca Russo notaio

La presente copia composta di 30 (trenta) facciate è conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, depositato nei miei atti e viene rilasciata, da me Avv. Gianluca RUSSO, Notaio in Fiumicino, per gli usi di legge.

Fiumicino, li 24 SET. 2009

